

## **DECRETO n. 1016/11**

Oggetto: Nuovo Regolamento che disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento (ex lege 240/10 art. 23)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università LUM Jean Monnet;

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l'art. 23 e l'art. 29, 1° comma lettera c;

CONSIDERATA l'opportunità di definire con proprio regolamento il conferimento di incarichi di insegnamento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2011;

**D E C R E T A**

Art. 1

E' emanato il Regolamento che disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo dell'Università, che viene disposta in data odierna.

Casamassima, 20 aprile 2011

f.to IL RETTORE

(Emanuele Degennaro)

**Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010  
Emanato con D.R. 1016/11 del 20 aprile 2011**

Indice

Art. 1 Oggetto, finalità e soggetti destinatari

Art. 2 Programmazione

Art. 3 Criteri e modalità di selezione - emanazione bando

Art. 4 Presentazione delle domande

**LUM Jean Monnet**

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

- Art. 5 Valutazione comparativa delle domande
- Art. 6 Regime delle incompatibilità
- Art. 7 Deroghe alle procedure di selezione - Convenzioni con enti pubblici o privati
- Art. 8 Modalità di conferimento degli incarichi : affidamenti e contratti
- Art. 9 Trattamento Economico
- Art. 10 Diritti e doveri dei soggetti incaricati
- Art. 11 Durata e rinnovo
- Art. 12 Decadenza e risoluzione del rapporto
- Art. 13 Trattamento previdenziale e assicurativo
- Art. 14 Norme finali e transitorie

#### Art. 1

Oggetto, finalità e soggetti destinatari

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università LUM J. Monnet di Casamassima, d'ora in avanti denominata "Università", può conferire incarichi di insegnamento per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati, nonché nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Il conferimento degli incarichi che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, può avvenire a titolo oneroso o gratuito, per la durata di un anno accademico con possibilità di rinnovo annuale per un periodo massimo di cinque anni, a:

- A) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali verificati attraverso l'espletamento di apposita procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

I contratti saranno a titolo oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Università per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti sarà determinato, con decreto del Ministro dell'Università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; in mancanza il compenso sarà determinato dagli organi dell'Università.

## Art. 2

### Programmazione

Le Facoltà, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, procedono a deliberare in merito ad una equa ripartizione dei carichi didattici secondo quanto previsto dalla legge e dagli organi accademici. Sentiti gli interessati, procedono al conferimento delle responsabilità didattiche ai professori di prima e seconda fascia e, previo il loro consenso, ai ricercatori di ruolo e agli assistenti del ruolo ad esaurimento della Facoltà.

In relazione alle ulteriori esigenze didattiche e alla disponibilità di bilancio assegnato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, deliberano in ordine agli affidamenti aggiuntivi retribuiti o gratuiti ai docenti interni, previo il loro consenso.

Deliberano, altresì, in ordine agli eventuali rinnovi o all'emanazione di bandi, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, secondo le disposizioni del presente regolamento.

## Art. 3

### Criteri e modalità di selezione – Emanazione Bando

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 2, comma 2, nei successivi art. 7 e 7 bis e salve le modalità di rinnovo del contratto di cui all'art. 11, il conferimento degli incarichi avviene esclusivamente a seguito di procedura di selezione pubblica.

La selezione deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica dell'aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire.

La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore su delibera del Consiglio della Facoltà interessata.

Il bando di selezione deve prevedere:

- la denominazione del corso, la tipologia di attività da svolgere ad esso collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
- l'anno o gli anni accademici di riferimento;

- la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
- l'ammontare dell'eventuale compenso;
- le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;
- i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;

I bandi possono prevedere di volta in volta le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti ammessi alla partecipazione alla selezione in relazione alle categorie di cui all'art. 1.

In assenza di precisazioni, nella valutazione verrà data priorità a docenti interni di ruolo, in ordine di qualifica: professori di I fascia, di II fascia, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento.

Il bando sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, in area non riservata.

Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a sette giorni lavorativi.

#### Art. 4.

##### Presentazione delle domande

Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Rettore la domanda, secondo la procedura prevista dal bando, alla quale dovrà essere allegata la documentazione ivi indicata.

I dipendenti di enti e associazioni privati dovranno produrre una autocertificazione dalla quale risulti la tipologia di attività svolta, l'impegno orario settimanale e le modalità di svolgimento, al fine di accertare la compatibilità del loro impegno di servizio con le attività didattiche previste dal contratto stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

Qualsiasi modifica alla documentazione prevista dal presente articolo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Facoltà e all'Ufficio Personale Docente.

#### Art. 5

##### Valutazione comparativa delle domande

Prima di procedere alla valutazione comparativa, la Facoltà, ove necessario, individua la struttura scientifica o un collegio interno della Facoltà, che certifichi:

- per i soggetti di cui all'art. 1 punto a) il possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale,
- per i soggetti di cui all'art. 1 lettera b) il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca,

dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

Per la valutazione comparativa dei candidati, il Preside di Facoltà nomina una o più Commissioni composte da almeno tre docenti di ruolo.

La Commissione, di norma, è presieduta, a parità di fascia, dal professore più anziano in ruolo. Nell'ipotesi di compresenza nella commissione di professori di ruolo di I e II fascia, le funzioni di presidente sono svolte, di norma, dal professore di I fascia.

La Commissione effettua la valutazione tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo dei candidati in relazione alla tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando ed in ogni caso è richiesta almeno una pubblicazione monografica da parte di case editrici a rilevanza nazionale ovvero almeno dieci articoli editi su riviste di rilevanza nazionale.

A conclusione dell'esame delle domande, la Commissione incaricata, sulla base dei criteri stabiliti nel bando, compila una circostanziata relazione che deve contenere un sintetico e motivato giudizio sulla qualificazione di ciascun candidato, l'esplicita designazione del candidato ritenuto in possesso di maggiori titoli scientifico-professionali e la graduatoria di merito, che rimane valida fino alla fine dell'anno accademico.

La relazione è inviata al Preside di Facoltà che provvede a portarla all'esame del Consiglio di Facoltà nella prima adunanza utile.

Il Consiglio di Facoltà delibera sulla proposta della commissione, accogliendola o, con voto motivato, rinviandola alla commissione per il riesame, una sola volta.

Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12., l'incarico può venire conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

## Art. 6

### Regime delle incompatibilità

Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento non possono essere conferiti:

- al personale tecnico amministrativo delle Università;
- ai soggetti che ricoprono uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nei casi previsti dall'art. 25 della Legge 23.12.1994, n. 724 e SA del 2003 (personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/01, cessato volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità già in servizio presso questa amministrazione nei cinque anni precedenti);
- agli iscritti ai corsi di cui all'art. 1 della legge 30.11.1989, n. 398 (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione dell'Università LUM)

Jean Monnet e di altri Atenei nonché titolari di borse di studio per attività di ricerca post laurea) conferite dall'università LUM Jean Monnet o da altri Atenei;

- a studenti attivi presso la Facoltà che emette il bando.

Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto o all'affidamento dell'incarico previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.

I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.

#### Art. 7

Deroghe alle procedure di selezione – Convenzioni con enti pubblici e privati

Il Consiglio di Facoltà, sulla base di criteri di massima deliberati dal Senato Accademico e previa autorizzazione del Rettore, può conferire direttamente incarichi di insegnamento senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui ai precedenti commi, ad eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale ed internazionale.

In particolare non si darà luogo alle procedure di selezione previste dal presente regolamento nei casi in cui la Facoltà intenda avvalersi:

- di docenti titolari per almeno un triennio di un insegnamento Jean Monnet project, in forza di contratto stipulato dalla Commissione Europea con università italiane e dell'Unione europea in discipline coerenti con l'insegnamento oggetto dell'incarico;
- di eminenti studiosi di altissima qualificazione, in particolare:
  - studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
  - studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;
  - studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nell'ambito del programma rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane.

#### Art. 7 bis

Contratti con studiosi stranieri di chiara fama

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi

simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

#### Art. 8

Modalità di conferimento degli incarichi : affidamenti e contratti

Gli incarichi vengono conferiti secondo le seguenti modalità:

- mediante decreto presidenziale;
- mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo.

Gli incarichi assegnati ai soggetti interni al sistema universitario quali professori di I e II fascia, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento e Collaboratori esperti linguistici ex lege 236 o lettori ex art. 28 DPR 382/80 di qualsiasi Ateneo sono conferiti mediante Decreto Rettorale.

Gli incarichi a tutti gli altri soggetti esterni al sistema universitario, salvo quanto previsto nell'art. 7 e 7 bis sono conferiti con contratto di diritto privato di lavoro autonomo, stipulato dal Presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato.

Gli incarichi assegnati ai soggetti interni al sistema universitario non di ruolo e/o a tempo determinato, saranno conferiti in coerenza con la natura dell'incarico principale.

#### Art. 9

Trattamento Economico

Il trattamento economico dei professori a contratto reclutati secondo l'art. 1 lettera b) di questo regolamento sarà stabilito e regolamentato del Ministro dell'Università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; in mancanza il compenso sarà determinato dagli organi dell'Università.

L'eventuale trattamento economico dei professori a contratto reclutati secondo l'art. 1 lettera A) di questo regolamento sarà stabilito dagli organi di questo Ateneo.

La corresponsione di tale compenso è effettuata, di norma, in un'unica soluzione posticipata al termine dell'incarico ed è subordinata alla consegna del registro delle lezioni e delle altre attività.

Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

L'erogazione del compenso al personale di ruolo in servizio presso l'Ateneo è subordinata alla verifica dell'assolvimento del carico didattico istituzionale nell'anno accademico di riferimento, pari ad almeno 250 ore per il personale docente a tempo definito ed almeno 350 per il personale docente a tempo pieno e a non più di 350

ore per il personale ricercatore a tempo pieno ovvero 200 ore se a tempo definito (o 250 ore se non confermato).

Inoltre, all'interno dei parametri sopra indicati, l'erogazione del compenso è subordinata allo svolgimento di didattica frontale nei limiti stabiliti dalla Facoltà.

#### Art. 10

##### Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla Facoltà, i titolari di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento.

Possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella Facoltà e nell'anno accademico di riferimento. Possono inoltre seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università.

I titolari di incarichi di insegnamento sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.

Sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture universitarie competenti.

Gli stessi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse.

#### Art. 11

##### Durata e rinnovo

Gli incarichi di insegnamento hanno durata annuale, con riferimento all'anno accademico, e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni al fine del computo del docente nei requisiti necessari di docenza nelle università non statali.

Essi possono essere rinnovati, senza necessità di avviare la procedura selettiva, su richiesta della struttura interessata e previa valutazione positiva dell'attività svolta e il nulla osta delle strutture di appartenenza rilasciato prima dell'inizio dell'attività, nei casi previsti dal presente regolamento.

#### Art 12

##### **LUM Jean Monnet**

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

## Decadenza e risoluzione del rapporto

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi: ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività' per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati; violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

Nei casi di gravi inadempienze l'incarico può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata del Preside della Facoltà.

### Art. 13

#### Trattamento previdenziale e assicurativo

I contratti e gli affidamenti di cui al presente regolamento sono soggetti in materia previdenziale, alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni ove applicabili.

Per la durata dell'incarico l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

### Art. 14

#### Norme finali e transitorie

Tutti i contratti di insegnamento di corsi ufficiali stipulati ai sensi del DM 242/1998 e 230/05 ed in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, scadono secondo il termine fissato nel contratto stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne e le norme di legge vigenti in materia.

II RETTORE: DEGENNARO